

Il programma di liquidazione nelle procedure fallimentari: tempi più stretti per il curatore

di Antonella Benedetto

1. Premessa

La c.d. “*mini-riforma*” della legge fallimentare del 2015 (D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n. 132) ha introdotto alcune significative novità riguardanti la procedura fallimentare. In particolare, Sono state, inoltre, stabilite tempistiche precise per la presentazione del programma di liquidazione e l’ultimazione dell’esecuzione dello stesso, la cui inosservanza – salvi giustificati motivi – costituisce causa di revoca dall’incarico (art. 104-ter L. fall.).

La tabella che segue evidenzia le novità apportate all’art. 104 ter della legge fallimentare apportate dal recente D.L. n. 83/2015.

Art. 104 ter (D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169)	Art. 104 ter (aggiornato al D.L. n. 83/2015)
1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori.	1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento , il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
2. Il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo, e deve specificare: a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104 <i>bis</i> ; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;	2. Il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo, e deve specificare: a) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’art. 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’art. 104 <i>bis</i> ; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

3. Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

4. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.

5. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

6. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

7. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

8. Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti;

f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.

3. Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.

4. Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

5. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

7. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

8. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

9. Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.

10. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

E' stata altresì inserita, nella disciplina degli atti di realizzo, la possibilità del versamento rateale (art. 107 L. fall.)

2. Il programma di liquidazione: nuovi termini per la presentazione e la liquidazione

L'art. 104-ter, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, stabilisce che il curatore fallimentare, **entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario**, è tenuto a predisporre personalmente, senza alcuna possibilità di delega, un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.

Il documento, rappresentante l'atto di pianificazione ed indirizzo delle modalità di realizzazione dell'attivo e, pertanto, diviene espressione anche di quelle che sono le capacità manageriali e professionali del curatore.

Allo scopo di assicurare tempi più celeri e, soprattutto, una maggiore certezza dei tempi di liquidazione, L'art. 6 del DL 83/2015, applicabile ai fallimenti dichiarati successivamente al 27.6.2015, ha modificato il co. 1 dell'art. 104-ter L. fall., stabilendo che, fermo restando il termine di 60 giorni dalla redazione dell'inventario, il programma di liquidazione deve essere predisposto, in ogni caso, **non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento**.

Art. 104-ter, c.1 : *“Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori”*

Il nuovo termine non sostituisce ma, piuttosto, si aggiunge a quello precedentemente previsto di 60 giorni dalla redazione dell'inventario. Tale ulteriore termine, di fatto, finisce col rendere maggiormente responsabile il curatore nella redazione dell'inventario, per il quale la norma si limita a disporre che esso sia effettuato *“nel più breve termine possibile”*.

Il mancato rispetto dei termini di 180 giorni senza giustificato motivo diviene **giusta causa** per la revoca del curatore (art. 104-ter c. 1, L.F., modificato dall'art. 6 D.L. n. 83/2015).

Il programma deve specificare, inoltre, il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo (art. 104 ter c. 2 lett.

f L.Fall. lettera aggiunta dall'art. 6 DL 83/2015): esso non può eccedere 2 anni dal deposito della sentenza di fallimento. Se, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritiene necessario un termine maggiore, egli deve motivare specificamente le ragioni che giustificano tale maggior termine (art. 104 ter c. 3 L.Fall.: si tratta di un nuovo comma introd. dall'art. 6 DL 83/2015). Anche in tal caso, il mancato rispetto delle scadenze previste per il programma di liquidazione, senza giustificato motivo, costituisce una giusta causa di revoca del curatore (art. 104-ter, co. 9, L. fall.).

Tali novità pongono il curatore dinnanzi a nuove e più stringenti responsabilità. Innanzitutto, egli è chiamato a completare la procedura di liquidazione entro un termine massimo. In specifici casi, il legislatore ammette una “deroga” al termine massimo; tale deroga, tuttavia, può riguardare esclusivamente la liquidazione dei cespiti e non tutte le ulteriori azioni liquidatorie che sono previste nel programma. Pertanto, eventuali azioni risarcitorie, recuperatorie o altro devono, necessariamente, essere concluse dal curatore nel termine dei 2 anni dall'approvazione del programma.

Ciò porrà dei concreti problemi per il curatore che, ad esempio, nel momento in cui dovrà scegliere se intraprendere o meno un procedimento giudiziale, dovrà tener conto anche di tale ulteriore limite di natura temporale.

3. Criteri di redazione del programma e contenuto

Nella predisposizione del programma di liquidazione, il curatore deve valutare, preliminarmente, le ipotesi di liquidazione dell'attivo concretamente praticabili, privilegiando quelle ritenute maggiormente convenienti per i creditori, ai fini della loro inclusione nel programma.

Il programma deve illustrare nel **dettaglio** ed in maniera esaustiva:

- a) l'opportunità di disporre l'**esercizio provvisorio** dell'impresa, o dei singoli rami d'azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104 bis;
- b) la sussistenza di **proposte di concordato** ed il loro contenuto, indicandone l'eventuale convenienza rispetto alla procedura fallimentare;
- c) le azioni **revocatorie, recuperatorie o risarcitorie** da esercitare, segnalando le concrete possibilità di recupero;

- d) la possibilità di **cessione unitaria** dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuali in blocco;
- e) le condizioni della **vendita di singoli cespiti**;
- f) il **termine** entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.

Una volta redatto nei termini sopra indicati, il programma di liquidazione costituisce un vero e proprio impegno con i creditori concorsuali, il cui eventuale mancato adempimento potrà costituire la base per l'esercizio di azioni di responsabilità per danni e per richiedere una eventuale revoca del Curatore dalla carica. E come tutti i contratti gestori, il programma deve essere:

- a) **tempestivo** (in quanto deve essere redatto entro sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di inventariato e, ora, entro 180 dalla data di dichiarazione di fallimento);
- b) **analitico** (perché deve dettagliare le modalità, anche pubblicitarie, ed i tempi di vendita e di realizzo dei beni che compongono il patrimonio del fallito; il programma deve, inoltre, indicare se la vendita deve avvenire a trattativa privata, a mezzo di commissionario, con le modalità pubblicitarie mutate dal processo di esecuzione per le vendite senza incanto o con incanto);
- c) **realizzabile** nei modi e secondo le modalità previste, in relazione ai beni che compongono il patrimonio del fallito ed alle prospettive di utile continuazione dell'attività d'impresa;
- d) **prudente**, perché deve indicare ed illustrare attentamente gli aspetti critici, valutandone il peso e prevedendone, ove possibile, gli esiti favorevoli;
- e) **finalizzato**:
- alla conservazione del valore dell'azienda, o di rami di essa, verificando l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di stipulare contratto d'affitto con terzi;
 - alla verifica della possibilità di cessione unitaria dell'azienda di singoli rami della stessa, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
 - in difetto, alla vendita di singoli beni.

Quanto sopra esposto evidenzia come il legislatore intenda perseguire, nella fase di liquidazione dell'attivo, un intento conservativo dell'integrità e del valore dell'azienda, o dei suoi rami (utilizzando gli strumenti dell'esercizio provvisorio, dell'affitto e della cessione) propendendo solo in via residuale e secondaria, ad una vendita delle attività in blocco o singolarmente

Il Curatore potrà redigere, nel caso ne sussistano gli estremi, un programma supplementare che il quinto comma dell'art.

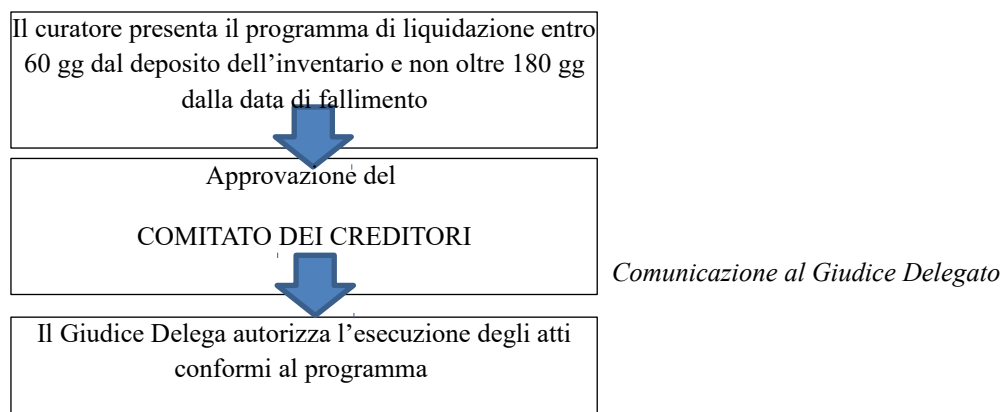
104 ter consente solo e soltanto nel caso di “sopravvenute esigenze” che, ovviamente, il Curatore dovrà riferire ed illustrare.

STRUTTURA DI UN PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

1. Premessa metodologica
2. Esercizio provvisorio, affitto dell'azienda o di singoli rami;
3. La sussistenza di proposte di concordato fallimentare
4. Attivo fallimentare
 - 4.1. realizzi anteriori alla redazione del programma di liquidazione;
 - 4.2. beni materiali ancora da cedere;
 - 4.3. partecipazioni da alienare;
 - 4.4. crediti esigibili iscritti in contabilità;
 - 4.5. riepilogo degli elementi da liquidare;
4. Attività di realizzo:
 - 4.1. cessione unitaria dell'azienda o di suoi singoli rami;
 - 4.2. vendita dei beni immobili in blocco, per lotti o singolarmente;
5. Azioni recuperatorie;
6. Azioni risarcitorie
7. Azioni revocatorie;
8. Azioni esecutive individuali pendenti;
9. Ausiliari, coadiutori ed altri professionisti della procedura;
10. Previsioni di incasso e di soddisfazione dei creditori concorsuali;
11. Conclusioni.

4. Procedimento di approvazione

Una volta redatto il programma, il Curatore deve chiedere il parere al Comitato dei Creditori. Quest'ultimo, prima di esprimere il suo parere, potrà chiedere al Curatore di apportare modifiche al programma. Se le modifiche proposte o negoziate sono accolte, il Comitato formulerà parere favorevole; se, invece, sono rifiutate, il Curatore non potrà presentare il programma all'approvazione del Giudice Delegato e ciò in quanto – come si legge nella relazione accompagnatoria – il sopramenzionato parere sfavorevole interrompe l'iter del programma ed impedisce al Giudice Delegato di esaminarne il contenuto e di pronunciarsi sullo stesso.

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE**5. Rateizzazione del prezzo (art. 107 c. 1 L.Fall. modif. dall'art. 11 DL 83/2015)**

Il D.L. n. 83/2015 è intervenuto modificando, inoltre, l'art. 107 della legge fallimentare, che disciplina le "modalità delle vendite". In particolare, pur lasciando sostanzialmente invariate le modalità di vendite cui è possibile ricorrere nelle procedure concorsuali, il decreto del 2015 ha previsto che *"le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente"*; come esplicitato dallo stesso art. 107 L.F., alla rateizzazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile che così dispongono:

- il giudice provvede alla vendita all'incanto (art. 576 c.p.c.) solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo a un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene (art. 569 c. 3 terzo periodo c.p.c.);
- il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto di trasferimento del bene espropriato (art. 574 c. 1 c.p.c. Il decreto dice che è applicabile il "secondo periodo", ma il comma primo è composto da un solo periodo);
- se il prezzo non è depositato nel termine stabilito il giudice dell'esecuzione, con decreto, dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (art.

587 c. 1 c.p.c. Il decreto dice che è applicabile il “secondo periodo” ma il comma primo è composto da un solo periodo).

In ogni caso, il rinvio alle norme del codice di procedura civile, implica che il pagamento rateale possa essere disposto solo a fronte di “giustificati motivi” e, comunque, con pagamento entro un termine non superiore a 12 mesi. Inoltre, il rinvio all’art. 574, c. 1, c.p.c. subordina l’autorizzazione all’immissione temporanea dell’aggiudicatario nel possesso dell’immobile venduto con pagamento rateale al rilascio di una **fideiussione** da parte di intermediari autorizzati.

Allo scopo di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la **pubblicità** (prevista dall’art. 490 c. 1 c.p.c.), **almeno 30 giorni prima** dell’inizio della procedura competitiva (art. 107 c. 1 ultimo periodo L.Fall. aggiunto dall’art. 11 DL 83/2015). Tale norma ha lo scopo di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati e di garantire trasparenza alle operazioni di vendita.

Tale norma entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’art. 161 quater disp.att. c.p.c. (introd. dall’art. 14 c. 1 lett. c D.L. n. 83/2015) (art. 23 c. 2 DL 83/2015)

3 febbraio 2016

Antonella Benedetto